

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5527

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PALLANTI, PRANDINI, MINUCCI, TADDEI, ALINOVİ,
GHEZZI, LODI FAUSTINI FUSTINI, LUCENTI, MIGLIASSO,
PELLEGATTI, PICCHETTI, REBECCHI, SAMÀ, SANFILIPPO,
BORGHINI, CAVAGNA, CHERCHI, DONAZZON, FRANCESE,
GRASSI, MANFREDINI, MINOZZI, PROVANTINI, STRADA**

Presentata il 12 marzo 1991

Modifiche alla struttura e alle funzioni della finanziaria pubblica « Gestioni e partecipazioni industriali » (GEPI SpA)

ONOREVOLI COLLEGI! — L'esigenza di un provvedimento legislativo che ridefinisca i compiti della GEPI SpA, è resa necessaria a fronte dell'inadeguatezza e del mancato assolvimento dei compiti che sono stati affidati alla finanziaria pubblica, sia con la legge istitutiva 22 marzo 1971, n. 184, e sia con i successivi provvedimenti con i quali si affidava alla stessa il compito del reimpiego dei lavoratori espulsi dal processo produttivo a seguito di fenomeni di crisi irreversibile e processi di ristrutturazione.

Gli scarsi risultati ottenuti dalla GEPI sul terreno del reimpiego, sono in parte attribuibili a limiti di efficienza interna ed in parte al fatto che i provvedimenti sopra richiamati si sono di volta in volta limitati ad affidare alla GEPI i lavoratori in carico, senza peraltro indicare gli stru-

menti ed i mezzi con i quali la stessa doveva operare per loro ricollocazione nel processo produttivo.

La conseguenza è stata che la GEPI, in questi anni, si è limitata a svolgere un ruolo quasi essenzialmente assistenziale, favorito anche da una concezione « residuale » che i vari Governi hanno avuto della stessa.

Per mutare questa situazione, che oltretutto diviene ogni giorno più insostenibile, è opportuno predisporre un progetto di riforma che miri ad introdurre le seguenti modifiche:

ridefinizione dei compiti della GEPI dando effettiva priorità al reimpiego rispetto all'intervento di risanamento;

riconfermare la priorità del Mezzogiorno attraverso programmi operativi

che abbiano al centro non più solo l'azienda ma il territorio.

Per le restanti regioni (centro-nord) l'intervento GEPI dovrà operare limitatamente alle aree già previste dai precedenti provvedimenti e per il futuro in situazioni particolarmente difficili, individuate di volta in volta dal CIPI (Comitato interministeriale per la programmazione industriale);

sancire il vincolo per la GEPI a costituire proprie situazioni operative nel territorio che, agendo autonomamente, siano in grado di realizzare, attraverso un attento studio delle caratteristiche dell'area, i programmi di reimpiego, mediante la creazione di nuova impresa e favorendo anche la ricollocazione dei lavoratori in carico con l'autoimpiego, la cooperazione, i lavori socialmente utili e, per quelle realtà dove esistono le condizioni, la possibile ricollocazione in mobilità incentivata verso altre imprese.

Per realizzare questi programmi, le strutture GEPI territoriali dovranno essere in condizione di avere rapporti permanenti con il sistema industriale locale e con gli enti locali e dovranno essere in grado anche di sviluppare quei servizi alle imprese che sono richiesti per la qualificazione ed il rafforzamento della struttura industriale.

A questi obiettivi dovrà essere finalizzata l'attività di formazione e riqualificazione professionale che la GEPI gestisce in proprio, nell'ambito del piano triennale 1990-1992;

per il reimpiego dei lavoratori il cui intervento nel territorio assuma carattere di notevole rilevanza numerica è da prevedersi, da un lato, il ricorso per il finanziamento al contratto di programma con il Dipartimento per il Mezzogiorno e, per la parte industriale, l'apporto del sistema delle partecipazioni statali con eventuali gruppi e con consorzi d'impresa;

rispetto ai rapporti con il livello istituzionale è opportuno fissare con maggior precisione, rispetto alla genericità delle norme precedenti, i compiti di indirizzo spettanti al CIPI nell'ambito della

nuova legislazione e quelli di sorveglianza che devono essere esercitati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il finanziamento dell'attività della GEPI è previsto attraverso una molteplicità di canali legati al contributo dello Stato: in conto capitale per l'attività della struttura ed a « servizio reso » per l'attività di reimpiego.

A queste forme si possono aggiungere le risorse che si rendono disponibili con la cessione di servizi al raggiungimento di un livello minimo di efficienza che oggi non è ancora possibile.

La proposta di riforma deve prevedere infine la possibilità per le aree del Mezzogiorno di finanziare gli interventi (in conto capitale e in credito) nella stessa misura già operante per la società SPI nelle aree siderurgiche, utilizzando il testo già approvato all'interno del disegno di legge sulla riforma della cassa integrazione guadagni ed in materia di mercato del lavoro;

per quanto concerne i nuovi interventi, è opportuno delegare al CIPI il compito di individuare i nuclei di lavoratori licenziati, destinatari di volta in volta dell'intervento straordinario della GEPI.

Detta soluzione innova radicalmente le procedure pregresse che affidavano al livello legislativo l'individuazione degli interventi, procedura peraltro troppo rigida e spesso intempestiva.

La proposta di trasferire questo compito al CIPI è accompagnata però da precisi vincoli a cui questo si deve attenere, quali la gravità della crisi dell'impresa, la sussistenza del declino industriale dell'area interessata, il tasso medio di disoccupazione del territorio e la difficoltà del riassorbimento dei lavoratori.

In questo ambito ed anche rispetto ai ritardi accumulati nel corso del 1990, data la mancata approvazione del disegno di legge sul mercato del lavoro, si rende indispensabile un nuovo intervento straordinario che abbia, così come proposto, almeno una dimensione di 15 mila unità.

Questa soluzione coglie la sollecitazione da tempo avanzata dalle confederazioni sindacali e da parte di molte amministrazioni regionali e comunali interessate.

In deroga alle normative vigenti, è quindi necessario proporre che venga facilitata la possibilità da parte della GEPI di assumere il controllo dei beni patrimoniali (immobili, mezzi produttivi, aree industriali dismesse) che possono essere utilizzati per il reimpiego, a condizioni più favorevoli di quelle offerte normalmente dal mercato.

I mutamenti di ruolo della GEPI che l'attuazione di questo progetto di riforma comporta, mirano essenzialmente a trasformare il ruolo di questo ente da semplice « sportello finanziario » a soggetto attivo ed animatore della crescita e sviluppo industriale delle aree in crisi.

Questo comporta, nell'immediato, l'attuazione di una profonda svolta dell'intervento pubblico di sostegno, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno.

In secondo luogo la riforma della GEPI richiede una riflessione critica sui mancati risultati dell'operato di altri organismi che avrebbero dovuto intervenire sul terreno della reindustrializzazione (INDENI, AGENI, SPI, INSAR), i cui risultati sono stati ancora più negativi.

Tutto questo in relazione all'esigenza, sul terreno degli strumenti, di non disperdere l'iniziativa a svantaggio dell'efficienza.

Nel dettaglio, l'articolo 1 prevede la definizione dei compiti istituzionali della GEPI SpA, che assume il compito di agenzia nazionale per il reimpiego dei lavoratori sospesi o licenziati da aziende in crisi o in liquidazione e dei lavoratori risultanti non reimpiegabili nelle aziende in amministrazione straordinaria.

Rientrano nei casi previsti i lavoratori sospesi o licenziati per ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione produttiva, fino al 31 dicembre 1991.

La GEPI ha inoltre funzioni di risanamento delle imprese in difficoltà gestionale o commerciale.

Con l'articolo 2 vengono stabilite le caratteristiche strutturali dell'azienda, che dovrà costituire entro tre mesi dalla data

di entrata in vigore della legge che qui si presenta propri presidi territoriali nelle diverse regioni in cui è attiva.

I programmi di intervento territoriale della GEPI sono definiti dall'articolo 3. Essi dovranno essere presentati al CIPI entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali programmi dovranno indicare i progetti già in fase esecutiva, le linee d'intervento, i programmi per la creazione e l'offerta di servizi alle amministrazioni locali, un piano di possibili delocalizzazioni di aziende del centro-nord e l'individuazione di possibili aree industriali.

L'articolo 4 definisce i programmi speciali di intervento, per aziende in crisi di particolare rilevanza ed interesse nazionale, onde salvaguardare i livelli occupazionali.

Questa forma di intervento vede la GEPI affiancata dagli enti di partecipazione statale e da eventuali imprese private.

Il rapporto con le istituzioni è definito dall'articolo 5, che fissa i compiti di indirizzo del CIPI ed il ruolo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che esercita funzione di sorveglianza e al quale la GEPI SpA invia una dettagliata relazione annuale.

Con l'articolo 6 vengono disposte le forme di finanziamento degli interventi, che utilizzano i seguenti canali:

a) conferimenti in conto capitale da parte degli azionisti;

b) contributo versato « a servizio reso » dallo Stato in misura proporzionale all'attività di reimpiego realizzata;

c) proventi derivanti dalla cessione di aziende, di quote di partecipazione ovvero dall'attività di credito verso le imprese;

d) proventi relativi alla prestazione di servizi alle aziende operative e verso terzi.

Vengono poi definiti gli incentivi ai programmi di reindustrializzazione, all'articolo 7, nonché le caratteristiche del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, all'articolo 8, che i la-

voratori in carico nelle società di reimpiego godranno fino alla data del loro reinserimento al lavoro nell'ambito delle iniziative di cui agli articoli 3 e 4. Il trattamento non potrà superare la durata di 36 mesi per le aree del centro-nord e di 48 mesi per quelle indicate nel testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

L'articolo 9 fissa l'ambito dei nuovi interventi, che potranno riguardare più

aziende situate in una stessa area economica, con provvedimento autorizzato da delibera del CIPI.

Con l'articolo 10, vengono stabilite nuove regole sull'utilizzo e sul trasferimento dei beni patrimoniali e delle infrastrutture industriali, nelle quali erano occupati i lavoratori assunti nelle società di reimpiego della GEPI e che risultino inutilizzate da un periodo di almeno 12 mesi alla data di assunzione.

Con il conclusivo articolo 11 si provvede alla necessaria copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Compiti istituzionali della GEPI SpA).

1. La GEPI SpA, costituita in attuazione dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, assume il compito di agenzia nazionale per il reimpiego dei lavoratori sospesi o licenziati da aziende in crisi, in procedura concorsuale o fallite, in liquidazione, e dei lavoratori risultanti non reimpiegabili nella aziende in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

2. La GEPI opera altresì, secondo il disposto dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, per il risanamento di imprese in difficoltà finanziaria, gestionale o commerciale.

3. Rientrano nei casi previsti al comma 1 i lavoratori sospesi o licenziati per processi di ristrutturazione, riorganizzazione ovvero riconversione produttiva, fino alla data del 31 dicembre 1991.

4. Le aree territoriali d'intervento della GEPI SpA sono quelle indicate all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e le aree interessate da fenomeni di declino industriale indicate nella decisione della Commissione delle comunità europee del 21 marzo 1989, ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988, nonché le aree del centro-nord colpite da situazioni di particolare squilibrio industriale ed occupazionale individuate dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 2.

(Struttura).

1. La GEPI SpA, ad integrazione o modifica di quanto già deliberato dal proprio consiglio di amministrazione e per far fronte adeguatamente alla realizzazione dei piani d'intervento di cui all'articolo 3, costituisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, propri presidi territoriali in ognuna delle regioni di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. Il compito dei presidi territoriali consiste:

a) nello sviluppo dell'attività di promozione;

b) nella gestione attiva del reimpiego;

c) nello sviluppo dell'attività di servizio alle imprese.

3. Allo scopo di rendere tempestivi gli interventi attraverso i propri presidi operanti nel territorio, il consiglio di amministrazione della GEPI SpA, delibera, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure istruttorie interne che abbrevino e semplifichino i tempi decisionali.

ART. 3.

(Programmi d'intervento).

1. I programmi d'intervento territoriali della GEPI per il reinserimento al lavoro dei dipendenti in carico nelle società di reimpiego, sono presentati al CIPI, per la loro approvazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detti programmi dovranno indicare:

a) i progetti già in fase esecutiva e quelli deliberati dal consiglio di ammini-

strazione ma non ancora esecutivi, con l'indicazione dei livelli occupazionali previsti;

b) le linee d'intervento nel territorio rivolte al sostegno della creazione di nuova piccola e media impresa e al sostegno e alla qualificazione del tessuto produttivo esistente;

c) i programmi per la creazione e l'offerta di servizi alle amministrazioni locali, ad istituzioni pubbliche ovvero enti pubblici operanti nei territori interessati, mediante creazione di imprese di servizi con le quali offrire anche occasioni occupazionali;

d) i piani per eventuali delocalizzazioni di aziende situate in aree del centro-nord ovvero di parti delle stesse, nelle aree individuate dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

e) l'individuazione di aree o siti industriali dismessi, nonché di quelli già attrezzate con opere di prima urbanizzazione e servizi specifici, nei quali sia possibile localizzare nuove iniziative industriali di servizio o attività terziarie di cui alle lettere a), c) e d).

2. La GEPI SpA può altresì sottoporre al CIPI programmi d'intervento nelle aree industriali realizzati in applicazione dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, finalizzati al completamento di progetti industriali, all'eventuale riconversione delle attività imprenditoriali esistenti e per la creazione di imprese di servizio.

3. I programmi per il reimpiego dei lavoratori già in carico alla GEPI in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge sono realizzati entro un triennio a partire dal primo gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

4. La GEPI può stipulare accordi di natura economica, patrimoniale e produttiva con singoli imprenditori per reimpiegare lavoratori in forza a questi ultimi,

qualora risultino in esubero a seguito di programmi di ristrutturazione o di riconversione produttiva.

5. I lavoratori interessati restano in carico all'impresa di provenienza fino alla data del reimpiego.

6. Gli accordi di cui al comma 4 non possono riguardare più di 500 unità per azienda da reimpiegare.

ART. 4.

(Programmi speciali d'intervento).

1. Nelle aziende, rientranti esclusivamente nei casi di crisi previsti al comma 1 dell'articolo 1, in cui siano sospesi o licenziati almeno 500 lavoratori in una singola unità produttiva ovvero non più di 1.000 lavoratori in almeno due o più unità produttive e dove la maggioranza dei lavoratori sia localizzata nelle aree d'intervento del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, su iniziativa congiunta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, al fine di tutelare i livelli occupazionali, può essere predisposto un intervento industriale congiunto da parte della GEPI, degli enti a partecipazione statale e di gruppi industriali o consorzi d'impresa.

2. Nella ipotesi di cui al comma 1 la GEPI svolge, sul piano tecnico, la funzione di coordinamento del proprio intervento con quello dei soggetti industriali richiamati al comma medesimo.

3. Qualora si prefigurino le condizioni per la realizzazione di un intervento organico il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con gli altri Ministri eventualmente interessati, propone al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, la stipula di un accordo di programma.

4. Dal momento della stipula dell'accordo di programma di cui al comma 3

la GEPI, in deroga a quanto previsto all'articolo 8, chiederà l'autorizzazione al CIPI per l'assunzione dei lavoratori interessati in una società di reimpiego.

5. Il CIPI delibera la concessione e la proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria dei lavoratori di cui al comma 4, fino alla data del loro reimpiego e comunque non oltre la durata massima della proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria a favore dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 8.

ART. 5.

(Rapporto con le istituzioni).

1. Il CIPI, nel quadro delle indicazioni di politica industriale deliberate dal Parlamento, esercita il compito di indirizzo nella definizione dei programmi di intervento della GEPI SpA.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita compiti di vigilanza sull'operato della GEPI SpA.

3. La GEPI SpA, entro il 30 marzo di ogni anno, presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione dettagliata a consuntivo dei risultati della propria attività.

4. Sulla base della valutazione dei dati di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto di competenza, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali, possono proporre al CIPI l'adozione di parziali varianti ai programmi triennali d'intervento della GEPI.

ART. 6.

(Finanziamento degli interventi).

1. La GEPI SpA, per assolvere ai propri compiti istituzionali previsti dall'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, dai successivi provvedimenti legislativi di integrazione e modifica e da quanto pre-

visto dalla presente legge, utilizza i seguenti canali di finanziamento:

a) conferimenti in conto capitale da parte degli azionisti;

b) contributo versato « a servizio reso » dallo Stato in misura proporzionale all'attività di reimpiego realizzata nonché alle attività di studi e progettazione svolte dalla stessa GEPI nell'attuazione delle proprie iniziative;

c) proventi derivanti dalla cessione di aziende, di quote di partecipazione ovvero dall'attività di credito verso le imprese;

d) proventi derivanti dalla prestazione di servizi alle aziende operative e verso terzi.

2. All'onere derivante dall'attuazione della lettera a) del comma 1 si fa fronte con l'assegnazione al fondo di dotazione degli enti di gestione a partecipazione statale nella misura di lire 350 miliardi per l'anno 1991, di lire 365 miliardi per l'anno 1992 e di lire 383 miliardi per l'anno 1993, che provvedono contestualmente al trasferimento di detti fondi alla GEPI SpA attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale.

3. All'onere derivante dall'attuazione della lettera b) del comma 1, valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1991, lire 365 miliardi per l'anno 1992 e lire 383 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento alla rubrica « Amministrazioni diverse - Interventi per favorire la riorganizzazione dell'apparato produttivo ».

ART. 7.

*(Incentivi ai programmi di
reindustrializzazione).*

1. Alle iniziative di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 e ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 e per quelle previste all'ar-

ticolo 4, localizzate nelle aree individuate dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti provvidenze:

a) il contributo in conto capitale è fissato per tutte le iniziative nella misura di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

b) il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, dei finanziamenti agevolati, è determinato, per tutte le iniziative ammesse, dalla lettera a) del comma 9 dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

c) la maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale, nei limiti e secondo le procedure di cui all'articolo 69, quarto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. Alle provvidenze di cui al presente articolo si applicano i limiti di cumulo previsti dall'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dell'articolo 63, quinto e sesto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, fermo restando il disposto di cui al settimo comma del medesimo articolo 63.

ART. 8.

(Trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria).

1. I lavoratori in carico nelle società di reimpiego della GEPI SpA godranno del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria fino alla data del loro reinserimento al lavoro nell'ambito delle iniziative di cui agli articoli 3 e 4.

2. Il trattamento non potrà comunque superare la durata di 36 mesi per le aree

del centro-nord e di 48 mesi per quelle indicate nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Alla scadenza dei periodi di cui ai commi 1 e 2 potranno essere concesse al massimo due proroghe di sei mesi ciascuna a favore dei lavoratori non ancora ricollocati al lavoro.

4. I lavoratori che intendano intraprendere un'attività autonoma o associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata del trattamento nelle misure indicate ai commi precedenti ovvero la quota residua.

5. Ai lavoratori che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 1991 le somme indicate nei commi precedenti sono aumentate dell'importo pari a 15 mensilità.

6. Le somme anticipate ai sensi dei commi 4 e 5 sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

7. Con la corresponsione dei trattamenti di cui al presente articolo, il lavoratore decade da ogni altro diritto di natura assistenziale. Qualora l'interessato, durante il periodo per il quale percepisce il trattamento di cui ai commi 4 e 5, venga assunto alle dipendenze di un datore di lavoro privato ovvero della pubblica amministrazione, è tenuto a restituire all'INPS le mensilità di cassa integrazione guadagni straordinaria ricevute in forma anticipata e riferita a detto periodo.

ART. 9.

(Nuovi interventi).

1. La GEPI SpA, fermo restando quanto previsto agli articoli 3 e 4, può assumere nelle proprie società di reimpiego lavoratori che risultino sospesi o licenziati per uno dei motivi indicati al comma 1 dell'articolo 1, purché tale provvedimento sia autorizzato da delibera del CIPI.

2. Il CIPI, nell'adottare le delibere di cui al comma 1, deve rispettare l'equilibrio numerico dei lavoratori in carico alla GEPI tra nuovi ingressi ed uscite per ricollocamento, autoimpiego, ed altre evenienze.

3. Il CIPI, nell'individuare le aziende interessate agli interventi di cui al presente articolo, tiene conto della durata dei periodi di sospensione del lavoro, del livello di gravità e irreversibilità dello stato di crisi, della presenza e dimensione del fenomeno di declino industriale dell'area interessata, del tasso medio di disoccupazione a livello circoscrizionale, delle difficoltà di riassorbimento dei lavoratori sospesi o licenziati attraverso il normale processo di mobilità, anche alla luce della tipologia professionale, sesso ed età degli stessi.

4. I nuovi interventi possono riguardare più aziende situate in una stessa area economica, purché sul piano territoriale sussistano le condizioni richiamate al comma 3.

5. In deroga a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, la GEPI è autorizzata ad assumere nelle proprie società, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 15.000 lavoratori provenienti da aziende rientranti nelle condizioni richiamate al comma 1 dell'articolo 1.

6. La quota di lavoratori provenienti da aziende situate nelle regioni non individuate dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, non può superare il 20 per cento.

7. Il CIPI, con propria delibera da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le aziende e per ognuna il numero di lavoratori da assumere.

8. La durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria dei lavoratori di cui ai commi 1 e 5 non può essere superiore a quella prevista a favore dei lavoratori già in carico nella società di reimpiego della GEPI antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

(Disposizioni diverse).

1. I beni patrimoniali costituiti da mezzi produttivi ed immobili ovvero in-

infrastrutture industriali, nei quali erano occupati i lavoratori assunti nelle società di reimpiego della GEPI e che risultino inutilizzati da un periodo di almeno dodici mesi alla data di assunzione dei medesimi lavoratori, su richiesta della GEPI SpA ovvero di propria società controllata, devono essere trasferiti alla stessa mediante azione negoziale.

2. Le condizioni dell'azione negoziale di cui al comma 1 devono tener conto dei seguenti obblighi:

a) per i beni da trasferirsi, precedentemente acquisiti senza contributi pubblici a fondo perduto e realizzati in aree industriali nelle quali non hanno operato incentivi a favore delle imprese, il valore di cessione non può essere superiore a quello di mercato meno il 20 per cento;

b) per i beni realizzati con contributi pubblici richiamati alla lettera a) ed esclusi quelli previsti alla lettera c), il valore di cessione non può essere superiore a quello di mercato meno il 30 per cento;

c) per i beni situati nelle aree previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e realizzati con contributi statali a fondo perduto, il valore di mercato è calcolato detratti integralmente i contributi di cui alla lettera b) aggiornati al valore effettivo corrente.

3. Le condizioni previste alle lettere b) e c) del comma 2, non hanno validità nei casi in cui l'azienda, in virtù di altre disposizioni di legge, abbia provveduto a restituire il contributo a fondo perduto all'ente erogante. In tal caso nei confronti di queste imprese si applica quanto disposto dalla lettera a) del comma 2.

4. Per il trasferimento dei beni appartenenti ad aziende soggette al fallimento o al concordato preventivo, valgono le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, ferme restando le modalità procedurali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. I beni patrimoniali di cui al comma 1, dopo che siano state definite le condizioni contrattuali, possono, su indicazione

della GEPI SpA, essere trasferiti direttamente alla società che reimpiega i lavoratori interessati.

6. La GEPI SpA ovvero una propria società controllata, può richiedere la cessione anche solo parziale dei beni patrimoniali. In tal caso, per la definizione del valore di cessione ai sensi del comma 2, applica il criterio della proporzionalità.

7. Al fine di consolidare la propria struttura patrimoniale ed industriale e per dare applicazione a quanto previsto nel presente articolo, la GEPI SpA è autorizzata, anche con l'apporto di terzi, a costituire una società che operi in campo immobiliare ovvero nell'attività di *leasing* industriale.

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere di cui alla presente legge, valutato in lire 700 miliardi per l'anno 1991, 730 miliardi per l'anno 1992 e 766 miliardi per l'anno 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte al capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il triennio 1991-1993.